



**COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA CONCESSIONE IN USO DELLA  
PALESTRA POLIFUNZIONALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.07.2019

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, nell'ambito di competenza riservato al Comune dalla normativa vigente, disciplina le modalità di concessione e l'uso della palestra comunale, annessa al centro scolastico del capoluogo sita in via P. Diacono a Colloredo di M.A.
2. Gli interessati all'uso dei locali considerati saranno in seguito denominati "concessionario" e/o "utilizzatore":

### **Art. 2 – Utilizzo scolastico prioritario**

1. La concessione in uso della palestra non potrà mai essere tale da recare pregiudizio alla proprietà del Comune di Colloredo di Monte Albano ed al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. La palestra comunale annessa al centro scolastico del capoluogo è primariamente destinata ai pertinenti fini istituzionali.
3. Le attività didattiche, proprie delle scuole che hanno sede annessa alla palestra comunale, hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno pertanto assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
4. Ciò premesso, l'impianto e le attrezzature in esso esistenti sono destinati prioritariamente ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse disponibili sul territorio comunale volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

### **Art. 3 – Soggetti beneficiari**

1. Possono inoltrare richiesta di concessione per l'uso della palestra comunale i soggetti di seguito elencati in ordine di importanza:
  - associazioni sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di promozione sportiva formalmente riconosciuti dal CONI aventi sede legale nel territorio del Comune di Colloredo di Monte Albano,
  - enti, associazioni, circoli, gruppi ricreativi e culturali, ONLUS, regolarmente costituiti aventi sede legale nel territorio del Comune di Colloredo di Monte Albano,
  - soggetti di cui alle lettere precedenti aventi sede legale fuori dal territorio del Comune di Colloredo di Monte Albano.

### **Art. 4 – Tipologia delle concessioni**

1. Le concessioni in uso delle palestre possono essere di **quattro** tipi:
  - annuali,
  - stagionale (01.10-30.06),
  - temporanee,
  - occasionali.
2. Le concessioni annuali sono richieste e concesse per un anno decorrente dalla data indicata nell'atto di concessione.
3. Le concessioni stagionali si riferiscono ad attività che si svolgono per **il periodo corrispondente a quanto indicato al comma 1.**
4. Le concessioni temporanee e si riferiscono ad attività che si svolgono per un periodo superiore alla singola giornata **ed inferiore a quello indicato al precedente comma.**
5. Le concessioni occasionali si riferiscono ad attività che si svolgono per una singola giornata.
6. Nella attività di rilascio delle concessioni è data priorità, nell'ordine, a:
  - richieste di concessioni annuali e stagionali,
  - richieste di concessioni temporanee,
  - richieste di concessioni occasionali.

### **Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste di concessione**

1. I soggetti ricompresi tra quelli indicati al precedente art. 3 interessati ad utilizzare la palestra comunale devono inoltrare formale richiesta al Comune conformemente allo schema allegato al presente Regolamento.
2. La domanda per le concessioni annuali o stagionali deve pervenire al Comune preferibilmente entro il 31 luglio di ogni anno. La domanda pervenuta successivamente sarà tenuta in considerazione dopo l'esame delle domande pervenute nei termini.
3. La domanda per le concessioni temporanee o occasionali deve pervenire al Comune almeno **5** giorni lavorativi prima dell'inizio dell'utilizzo.

### **Art. 6 – Rilascio della concessione**

1. La concessione annuale o stagionale delle palestre è effettuata ai soggetti indicati al precedente art. 3, nell'ordine di importanza indicato, previa o con contestuale comunicazione all'istituto scolastico, attenendosi ai seguenti criteri di ordine generale:

- Favorire le associazioni sportive storiche o che comunque sono presenti da tempo nel tessuto sportivo di Colloredo di Monte Albano, con ampia adesione di partecipanti,
  - Favorire lo sviluppo di attività sportive agonistiche avviate da tempo e riconosciute ai vari livelli, o che hanno acquisito meriti e risultati sportivi di ampia rilevanza nei campionati cui hanno partecipato nell'ultimo biennio,
  - Favorire coloro che, nelle precedenti concessioni, abbiano puntualmente rispettato gli obblighi e gli oneri in esse stabilite,
  - Garantire opportunità di utilizzo e fruizione degli impianti sportivi a cittadini appartenenti a categorie appartenenti a particolari fasce d'età (bambini, anziani),
  - Favorire un equilibrio nella distribuzione di orari tra le diverse attività agonistiche e di allenamento, avviamento e amatoriali, riservando e garantendo comunque opportunità di fruizione anche alle società minori e di nuova costituzione.
2. Fatti salvi i sopra elencati criteri di ordine generale, ove si verifichi che l'accoglimento delle domande comporti una sovrapposizione nell'utilizzo della palestra, prima di assumere l'atto definitivo di concessione, il Comune procederà a convocare i soggetti interessati al fine di assumere un atto il più possibile condiviso.
  3. **La concessione temporanea o occasionale delle palestre è effettuata ai soggetti indicati al precedente art. 3, nell'ordine di importanza indicato, dopo aver soddisfatto le richieste di concessione annuale e stagionale, attenendosi, in caso di più richieste temporanee o occasionali, ai criteri indicati ai commi precedenti.**
  4. La concessione in uso, concretizzandosi in mero atto di gestione la cui disciplina è contenuta nel presente regolamento, è assunta con provvedimento del Responsabile del servizio tecnico. La concessione stabilisce nello specifico:
    - il destinatario del provvedimento, e **il soggetto individuato quale referente, e responsabile per la sicurezza,**
    - il calendario d'uso,
    - la tipologia della concessione ex art. 4 e il relativo periodo/giorno,
    - la attività per la quale la concessione è rilasciata,
    - gli oneri, gli obblighi e le tariffe a carico del concessionario.
  5. L'efficacia dell'atto di concessione decorre dalla data di avvenuta consegna dello stesso al destinatario.
  6. Eventuali variazioni nelle condizioni, nei tempi e nelle modalità, dovranno essere previamente richieste dal concessionario al Comune che provvederà, previa valutazione dell'opportunità e ove ne ricorrano le condizioni, ad adeguare la concessione.

#### **Art. 7 – Obblighi e oneri del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto a:
  - presentarsi all'Ufficio Comunale competente (ufficio tecnico) per ricevere le chiavi della palestra, rilasciando apposita dichiarazione di ricevuta,
  - utilizzare i locali **in coerenza con la loro destinazione,** con diligenza e correttezza, **utilizzando abbigliamento e calzature sportive,** e, al termine del loro uso, lasciare gli stessi in condizioni idonee a consentirne l'utilizzo da parte di altriconcessionari,
  - segnalare per iscritto entro una giornata lavorativa qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia presenti all'interno dei locali concessi. Nel caso in cui i fatti di cui sopra necessitino di un intervento urgente e inderogabile, la segnalazione potrà essere effettuata telefonicamente,
  - non installare attrezzi, cartelloni e qualsiasi tipo di struttura fissa o mobile se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale,
  - non sub-concedere i locali assegnati,
  - non apportare modifiche agli impianti di riscaldamento, di distribuzione dell'acqua, di illuminazione né agli strumenti di regolazione oraria degli stessi,
  - chiudere le luci e i locali qualora il concessionario sia l'ultimo soggetto utilizzatore della giornata,
  - chiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie per svolgere le manifestazioni che prevedano presenza di pubblico, adeguandosi alle relative prescrizioni ed assumendosi ogni responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle stesse,
  - versare gli importi previsti nell'atto di concessione nei termini previsti dallo stesso,
  - per le concessioni annuali, provvedere dopo ogni utilizzo alla pulizia dei locali (compresi bagni, spogliatoi) per il periodo non rientrante nell'anno scolastico.
2. Sono a carico del concessionario tutti i danni a cose e persone derivanti dalla attività esercitata o dal non corretto utilizzo delle strutture concesse.
3. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere, altresì, al richiedente la presentazione di idonea cauzione, il cui ammontare è fissato discrezionalmente dall'Amministrazione comunale. La cauzione sarà restituita a conclusione del periodo di concessione d'uso, salvo rivalsa dell'Amministrazione.
4. Il concessionario, durante lo svolgimento delle attività sportive e non sportive, esercita le funzioni di unico responsabile delle attività stesse e dell'uso dell'impianto, con particolare riguardo al profilo della sicurezza dei fruitori della palestra nonché degli eventuali spettatori, rimanendo pertanto assoggettato a tutti gli obblighi di legge inerenti tali aspetti oltre alle eventuali prescrizioni del Comune.

#### **Art. 8 – Tariffe**

1. Le tariffe per la concessione in uso della palestra comunale sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Le modalità di corresponsione delle tariffe sono cosideterminate:
  - concessioni annuali e stagionali                                      rata unitaria
  - concessioni temporanee e occasionali                                  anticipata in unica soluzione al rilascio della concessione.
3. **L' Amministrazione Comunale potrà concedere, previa deliberazione giuntale, a titolo di vantaggio economico, l' uso gratuito della palestra.**

#### **Art. 9 – Potere ispettivo**

1. Il Comune, a mezzo dei propri dipendenti, potrà in qualsiasi momento verificare l' esatto adempimento degli obblighi ed oneri a carico del concessionario. All' uopo i dipendenti del Comune hanno libero accesso ai locali e il concessionario non può frapporre ostacoli al loro esercizio.
2. L' Amministrazione Scolastica ha titolo ad esercitare analogo potere ispettivo.

#### **Art. 10 – Conclusione anticipata della concessione**

1. La conclusione anticipata della concessione può avvenire per:
  - cessazione anticipata della attività,
  - revoca della concessione.
2. La revoca della concessione è disposta:
  - per il mancato versamento della tariffa,
  - per gravi o reiterate mancanze rispetto agli oneri e obblighi stabiliti dall' atto di concessione.
3. La revoca deve essere disposta solo dopo aver comunicato il relativo avvio del procedimento, previa contestazione delle mancanze imputate al concessionario.
4. La revoca non pregiudica la possibilità per il Comune di rivalersi sul concessionario per gli eventuali danni dallo stesso causati, anche mediante incameramento definitivo della cauzione prestata.
5. La conclusione anticipata della concessione non comporta il diritto alla restituzione della tariffa versata.

#### **Art. 11 – Modifiche della concessione per motivi di pubblico interesse**

1. Le concessioni potranno essere unilateralmente modificate dall' Amministrazione Comunale, previo preavviso, per motivi di pubblico interesse.
2. Le modifiche della concessione indicate al precedente comma, comportano nel caso venga meno l' utilizzo da parte del concessionario il diritto alla restituzione (in tutto o in parte) della tariffa versata.

#### **Art. 12 – Concessione mediante convenzione**

1. L' Amministrazione Comunale può affidare ad uno dei soggetti indicati al comma 1 dell' art. 3, primi 4 punti, con adozione di apposita convenzione, la gestione della palestra e/o alcuni servizi di supporto alla sua gestione o cura, o di parte della stessa, definendone gli aspetti giuridici ed economici mediante apposito contratto i cui elementi essenziali sono stabiliti dalla Giunta Comunale con specifico atto di indirizzo.

#### **Art. 13 – Pubblicità**

1. Copia del presente regolamento pubblicato sul sito web del Comune, oltre che all' albo pretorio, nell' apposita sotto sezione della "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 14 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore secondo la normative vigente.
2. Per l' effetto, si intende sostituito il "Regolamento d' uso della palestra polifunzionale di via P. Diacono" approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 16.10.1991, e gli atti connessi e conseguenti, fatta salva, sino all' approvazione delle nuove tariffe per l' utilizzo dell' impianto da parte della Giunta comunale, l' applicazione di quelle previgenti.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicheranno le disposizioni normative e regolamentari applicabili alla materia.

(Allegato A)

**Domanda per la concessione in uso della  
palestra comunale**

(ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale)

All'Amministrazione Comunale di  
COLLOREDO DI MONTE  
ALBANO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, in qualità di presidente o rappresentante del  
\_\_\_\_\_ (\*) con sede in

Via \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_, visto l'art. 5 del vigente regolamento comunale per la concessione in uso  
della palestra polifunzionale, presenta domanda di concessione della palestra di via P. Diacono a Colloredo di M.A. per  
svolgere attività di \_\_\_\_\_ per il periodo

nei seguenti giorni e fasce orarie:

\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

Il sottoscritto dichiara di attenersi ai seguenti impegni e modalità di concessione:

1) Verrà svolta attività:

sportiva;  altro \_\_\_\_\_;

e:

dilettantistica;  amatoriale;  altro \_\_\_\_\_;

2) assumere la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle proprie attività liberando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose che potessero avvenire prima, durante e dopo l'utilizzazione degli impianti sportivi avuti in uso;

3) rispettare quanto previsto dal regolamento d'uso della palestra comunale del quale dichiara la piena conoscenza e delle prescrizioni che saranno impartite nell'atto di concessione;

4) risarcire eventuali danni provocati all'immobile ed alle attrezzature nel corso delle proprie attività;

5) non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, a meno che la palestra non sia omologata a ciò e non sia stata rilasciata apposita autorizzazione;

6) essere a conoscenza che l'eventuale concessione può essere modificata in qualunque momento dall'Amministrazione Comunale per motivi di interesse pubblico, senza pretese di risarcimenti ed indennizzi di sorta se non l'eventuale restituzione delle tariffe versate nei termini previsti dal regolamento.

Allega alla presente, qualora non siano già stati depositati (*non sono richiesti in caso di gruppo spontaneo*):

- ] atto costitutivo;
- ] statuto;
- ] atto di affiliazione.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

(\*) Indicare il caso che ricorre tra i seguenti:

- associazione sportiva affiliata alle Federazioni e al CONI,
- associazione sportiva affiliata a Enti di promozione sportiva formalmente riconosciuti dal CONI,
- ente o associazione di volontariato, ONLUS,
- ente, associazione, circolo, gruppo ricreativo e culturale regolarmente costituito.